



**COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE**  
**Provincia di Ancona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

---

**DELIBERAZIONE NUMERO 42 DEL 25-09-2012**

---

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE I.M.U. ANNO 2012.

---

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e/o assenti i consiglieri:

PICCIONI RICCARDO	P	MORRESI FRANCO	P
MONTARULI MASSIMO	P	CAVALLARI FILIPPO	P
BOCCOLI ANNA MARIA	P	PETRINI SAURO	P
BOCCHINI BRUNO	P	RAFFAELI CLAUDIO	P
UBERTINI SARA	P	CHIUCCHIU' SERENA	A
SPADONI RENATO	P	CECCACCI PAMELA	A
SABBATINI MASSIMILIANO	P		

Assegnati n. 13. In carica n. 13. Assenti n. 2. Presenti n. 11.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT.SSA LUCIA PALATRONI

Assume la presidenza il Sig. PICCIONI RICCARDO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

UBERTINI SARA

SABBATINI MASSIMILIANO

RAFFAELI CLAUDIO

## **PROPOSTA DI DLIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE I.M.U. ANNO 2012.**

L'Assessore al Bilancio illustra l'argomento oggetto del dibattere e relaziona al riguardo, allegato "A";

### **Il Responsabile dell'Area Contabile**

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di

destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012, successivamente posticipato al 31.10.2012, giusto Decreto del Ministero dell'Interno 2 Agosto 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, aggiornato, come in precedenza riportato, al 31.10.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno

2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Belvedere Ostrense in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o ~~iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo~~ immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo

dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e abitata;

**CONSIDERATO** che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Belvedere Ostrense, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione d'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine

del 30/09/2012, posticipato al 31.10.2012 dal Decreto del Ministero dell'Interno 2 Agosto 2012 e lo Stato provvederà con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 124, viene aumentata di un punto pertanto dal 7,6 per mille viene aggiornata al 8,6 per mille;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, confermata al 4,00 per mille;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, viene confermata al 2,00 per mille;

**RITENUTO** inoltre confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 124:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, posticipato al 31.10.2012 dal Decreto del Ministero dell'Interno 2 Agosto 2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

### **PROPONE**

- 1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentata di un punto, pertanto dal 7,6 per mille viene aggiornata al 8,6 per mille;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, confermata al 4,00 per mille;
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, confermata al 2,00 per mille.
- 2) Di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 124:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
- 3) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, posticipato al 31.10.2012 dal Decreto del Ministero dell'Interno 2 Agosto 2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle

more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 5) Con la seguente separata votazione:

Dopodiché,

**PROPONE**

di dichiarare la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale).

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;  
**ACCERTATO**, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000;  
**VISTO** l'allegato verbale degli interventi;

**PRESENTI** n. 11 **ASTENUTI** n. 1 (Consigliere Montaruli)  
**VOTANTI** n. 10 – **VOTI CONTRARI** n. 2 (Consiglieri Petrini e Raffaeli)  
**CON VOTI FAVOREVOLI** n. 8 espressi, a scrutinio palese, per alzata di mano;  
**VISTO** l'esito della votazione che precede:

**D E L I B E R A**

**1. DI APPROVARE** la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

Inoltre,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESENTI** n. 11 **ASTENUTI** N. 1 (Consigliere Montaruli)  
**VOTANTI** n. 10 – **VOTI CONTRARI** n. 2 (Consiglieri Petrini e Raffaeli)  
**CON VOTI FAVOREVOLI** n. 8 espressi, a scrutinio palese, per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , 4^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Seduta del Consiglio Comunale n. 25/09/2012  
Verbale degli interventi relativo al punto n. 5 all'O.d.G..

Terminata la relazione dell'Assessore, prende la parola il Sindaco, per informare che Belvedere Ostrense è il secondo paese che ha pagato meno rata i.m.u..

Il Consigliere Massimo Montaruli replica che è sinonimo di povertà, perché abbiamo un reddito catastale basso.

Il Consigliere Claudio Raffaelli sottolinea anche lui, che si paga meno, perché è inferiore il reddito catastale evidenzia che, come detto per il regolamento, l'unica cosa diversa, con grande difficoltà sicuramente per l'Amministrazione è l'aumento delle tasse, diversamente dalla campagna elettorale, da parte della minoranza dichiara di capire benissimo, che ci sono problemi e grandi difficoltà per la compilazione dei bilanci, lo dimostra il fatto che il bilancio preventivo è stato prorogato al 31 dicembre, all'Unione verrà portato al 31 dicembre, ribadisce comprensione e consapevolezza per le grandi difficoltà ed i bilanci vanno chiusi, si trova allineato con il Consigliere Montaruli, nel fare una differenziazione apportando delle motivazioni, il cittadino cui si può fare lo sconto sulla prima casa e delle variazioni specifiche sulle seconde case, si poteva applicare il 3 per mille di aumento, studiando un'altra maniera oppure dire, che l'Amministrazione voleva aumentare in modo impercettibile sulla seconda casa per promozione turistica, dando una motivazione.

Tagliare le tasse crea consensi, ma poi bisogna dire ai cittadini, che non si possono garantire i servizi. Ribadisce che il Regolamento è un vestito da negozio e "non di sartoria", di trovarsi in linea con la mozione del Consigliere Montaruli, presentata in un Consiglio precedente. Aggiunge, se è per risparmiare che si fanno pochi Consigli comunali, per contenere i costi propone un emendamento di riduzione del gettone di partecipazione, ma i Consigli comunali vanno fatti. Conclude dichiarando che la minoranza voterà contro queste proposte per motivi politici e per coerenza con la mozione citata.

L'Assessore Spadoni sottolinea che quando si parla di un vestito, che non è su misura la cosa gli dà fastidio, perché € 41000,00 tagliati questa estate, € 11000,00 adesso la neve, minore introito loculi, è facile parlare così in maniera demagogica, bisogna vedere i bilanci, fatti da persone competenti e responsabili.

Il Consigliere Massimo Montaruli nell'osservare che la delibera prevede un aumento delle tasse da parte dell'Amministrazione, che reputa una cosa che andava fatta, ma avrebbe preferito piuttosto che l'aumento dell' 1 per mille dell'i.m.u., poteva avvenire attraverso un aumento dell'aliquota irpef, che colpisce chi guadagna, è un'imposta proporzionale, mentre l'i.m.u. va a colpire tutti: il ricco ed il povero.

Nella nostra realtà vi sono molte prime case, l'irpef andava a colpire solo coloro che hanno reddito, per tale motivazione annuncia l'astensione.

Il Sindaco conferma che l'Assessore Spadoni, ha usato un termine appropriato nel dichiarare di aver udito molta demagogia. L'affermazione che l'Amministrazione ha aumentato le tasse è falsa, l'i.m.u ha un nome improprio, è un'imposta il cui gettito va allo Stato e i Comuni sono stati costretti a fare loro il lavoro sporco, se l'Amministrazione avesse aumentato l'irpef saremmo venuti meno all'impegno elettorale di non aumentare le tasse, perché quella è una tassa, con la Giunta e gli Uffici abbiamo deciso di recuperare solo quel mancato introito di € 25000,00=, per prendere quel 25%.

Per quanto riguarda il Consiglio comunale, si fanno quando è necessario farli, non per risparmiare sui gettoni di presenza, il sottoscritto Sindaco dimezzandosi lo stipendio farà risparmiare € 40000,00 - € 50000,00, è una scelta personale, poi non andiamo a cercare gli impegni virtuosi.

L'Amministrazione ha solo fatto il necessario per recuperare il mancato gettito i.c.i., proprio per non gravare sulla cittadinanza.

Il Consigliere Raffaelli spiega di aver usato dei toni molto pacati, comprendendo la situazione dei bilanci, di non aver voluto offendere nessuno con l'espressione "un abito non di sartoria". In linea con il consigliere Montaruli, precisa di aver detto, che si poteva diversificare meglio l'aliquota dell'i.m.u. sulla seconda casa.



Ritiene che tutti sono buoni a ridurre le tasse, senza poi pensare al reperimento delle risorse necessarie a garantire i servizi.

Respinge l'accusa di aver fatto delle affermazioni false o di aver detto cose sbagliate.

Chiarisce di aver affermato, che lo Stato impone di tassare le seconde case al 7,6 per mille, e pertanto è una scelta aver aumentato l'imposta dell' 1 per mille.

Se l'Amministrazione pensa, che il Consigliere sia qui per plaudire alla scelta fatta, non ha capito nulla, anche perché quando l'attuale Amministrazione, era nei banchi della minoranza non ha fatto applausi anzi ha espresso degli insulti.

Il Sindaco afferma di non aver mai insultato nessuno, non se lo sarebbe mai permesso e sfida a provare il contrario.

Il Consigliere Raffaelli precisa con manifestazioni e quant'altro.

In merito alla diminuzione dello stipendio da parte del Sindaco, ricorda di avergli chiesto, proprio per la sua cultura liberale, di non fare quel passo, perché il Sindaco è una figura che ha un impegno gravosissimo, non è uno scandalo prendere € 1200,00 - € 1300,00 al mese, non è possibile che a Belvedere Ostrense, possano fare il Sindaco solamente le persone che hanno facoltà economiche, ma in democrazia, può farlo chiunque, basta che sia una persona integerrima, quello che l'attuale Sindaco fa con € 500,00, magari un altro non potrebbe permetterselo ed invita ad adottare un atto formale, che chiede da tre anni ed ancora non ha mai visto, in cui si affermi che lo stipendio è dimezzato oppure, ridotto in percentuale.

Conclude respingendo al mittente, il fatto di aver insultato l'Assessore, di aver detto che il Regolamento non è un vestito su misura per quelle motivazioni, perché si poteva ottenere lo stesso risultato, ma con una differenziazione.

Comunica il voto contrario del gruppo "Belvedere solidarietà e Democrazia", sia perché ritiene la proposta non soddisfacente, sia per motivi di tipo politico, perché la minoranza esprime il proprio voto contrario in materia di tassazione e di bilanci, ed in coerenza con la mozione del Consigliere Montaruli, votata in un precedente Consiglio

Il Consigliere Petrini rileva che si è parlato di € 25000,00 o del 25% senza che sia stato fatto riferimento all'introito previsto di € 260000,00 nel bilancio di previsione.

Il Ragioniere Bronzini afferma che le cifre sono indicative.

Il Consigliere Massimo Montaruli osserva, che la delibera parla chiaro: propone di aggiornare l'aliquota dal 7,6 per mille al 8,6 per mille questo è un aumento dell'imposta. L'Amministrazione poteva aumentarlo o diminuirlo, l'ha aumentato, la scelta è legittima, ma non si dica che è stata. l'Amministrazione ad aumentare le tasse, comprende che mancano gli introiti i.c.i. l'Amministrazione ha fatto bene a reperirli, ma lui avrebbe fatto diversamente. Questo per chiarire, che è un aumento dell'imposta che ha fatto l'Amministrazione, poi che l'i.m.u. sia un'imposta dello Stato lo sanno tutti, ma l'ha fissata al 7,6 per mille e l'Amministrazione l'ha aumentata all'8,6 per mille, ma che non si venga a raccontare, che non è stata aumentata ed annuncia l'astensione.

Il Sindaco conclude che tutti abbiano detto la stessa cosa in modi differenti, sono tutti d'accordo nel dire che l'Amministrazione comunale ha aumentato le aliquote, perché lo Stato l'ha imposto, ha scelto quanto e come, perché era legittimo, i fatti dimostrano questo, l'amministrazione ha aumentato questa parte di tassazione voluta dallo Stato, lasciando ai Comuni di fare il lavoro sporco, i cittadini lo sanno che l'i.m.u. è stata voluta dallo Stato e non dai Comuni, siamo stati costretti a recuperare il maltolto dallo Stato, quei € 25000,00 famosi di cui parlava il Ragioniere del Comune.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to PICCIONI RICCARDO

Il Segretario  
f.to DOTT.SSA LUCIA PALATRONI

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-10-2012 Prot. n.

Belvedere Ostrense, li

Il Segretario Comunale  
f.to DOTT.SSA LUCIA PALATRONI

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Belvedere Ostrense, li

Il Segretario Comunale  
f.to DOTT.SSA LUCIA PALATRONI

---

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Dalla Residenza comunale, li.....*

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA LUCIA PALATRONI